3



PROTOCOLLO GENERALE



NUMERO 0003423

DEL 07/06/2012

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

SERVIZIO DI SUPPORTO

IL DINIGENTE

CORTE DEI CONTI

0005055-07/08/2012-SC SIC-814-9

Comme of Berry ranca

(in 20 1 fal ... P111-6-2012

Al Sig. Presidenta del Consiglio Comunala di <u>BARRAFRANCA</u> (EN)

Al Sig. Sindaco del Comune di BARRAFRANCA (EN)

All'Organo di Revisiona del Comuna di BARRAFRANCA (EN)

FAX N 0934 - 46 75 61 TEL N 0934 - 49 60 11

comune, barrafranca@pec, aruba, it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - Rendiconto 2010: adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

- Trasmissione deliberazione n. 155/2012/PRSP

Si trasmette, copia della deliberazione n. 155/2012/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 24 AAGGIO 2012 (ore 9,30).

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari <u>esclusivamente</u> a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia. controllo@corteconticerf. it

2 Tel. 091/6267111 (Centralino)

REPUBBLICA ITALIANA La Corte del conti Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 24 maggio 2012, composta dai seguenti magistrati:

Rita Arrigorii

- Presidente

Stefano Siragusa

- Consigliere - relatore

Francesco Albo

- Primo Referendario

Paolo Bertozzi

- Referendario

Sergio Vaccarino

- Referendario

动物中中中

Visto II R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennalo 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto l'art. 1, commi 166, 167 e 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 26 finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 tagge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Boizano compatibilmente con le norme del rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 130/2011/INPR avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembra 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sui randiconto dell'esercizio 2010";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 3 agosto 2011, con la quale è stata comunicata al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Barrafranca (EN) l'adozione della precitata delibera n. 130;

vista l'ordinanza dei Presidente della Sezione di controllo n. 125/2012/CONTR. in data 15 maggio 2012, con la quale la Sezione del controllo è stata convocata il giorno 24 maggio 2012 per gli adempimenti di cui al menzionato art.1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

udito il relatore Consigliere dott. Stefano Siragusa;

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sui bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sui rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo intestata dalla legge alla Corte, essendo la stessa volta a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive ritenute idonee.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179/2007, trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 100, ma anche art. 81 Cost., 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione, e tiene anche controllo del nuovo assetto istituzionale derivante dalla riforma del titolo V della Costituzione

natura non l'interdittiva", bensì "collaborativa" in quanto mira, nell'interesse del singolo dello Stato - comunità, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva che l'ente stesso possa responsabilmente assumere le decisioni più opportune, attraverso un virtuoso processo di autocorrezione.

Dalla finalizzazione di tale controllo alla verifica del rispetto di vincoli di natura squisitamente finanziaria è agevole comprendera come il riscontro, che in questa sede si comple, miri fondamentalmente a fare emergere quelle anomalie e disfunzioni che siano in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio, non consentendo all'ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali di finanza pubblica. Pertanto la gravità della irregolarità va fondamentalmente riferita, nell'ambito dell'analisi che si comple in

7

questa sede alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con particolare attenzione anche alla verifica dei rispetto degli obiettivi annuali dei patto di stabilità interno, all'osservanza dei vincolo all'indebitamento ex art. 119 Cost., all'osservanza delle limitazioni prevista in materia di spesa per il personale ed in generale a comportamenti difformi dalla sana gestiona finanziaria dell'ente che siano in grado di refluire negativamente sulla capacità, attuale o futura, di conservazione degli equilibri di bilancio.

In data 13 aprile 2012, l'organo di revisione dei Comune di Barrafranca ha trasmesso la menzionata relazione. Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1 commi 166 e ss. della L. 266/2005, questa Sezione esaminata la citata relazione ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti. Nonostante alcune delle risposte fornite siano risultate esaustive, permangono le seguenti criticità:

- Il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2010 (02/08/2011); tale documento è stato approvato dal Commissario ad acta con ulteriori oneri a carico dell'Ente;
- 2. la presenza di anticipazioni di cassa inestinte al termine dell'esercizio 2010 e la riproposizione della medesima problematica anche nell'esercizio 2011;
- 3. la presenza di consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti (euro 562.444,40) inerenti l'acquisizione di beni e servizi senza il relativo impegno di spesa (art.194, lett. e TUEL), Questa tipologia di debiti fuori bilancio ha fatto sistematicamente registrare importi elevatissimi nei triennio 2008/2010;
- 4. la mancata predisposizione del rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di tempestività del pagament delle pubbliche amministrazione;
- l'imputazione alle partite di giro (alla voce "Altre per servizi c/terzi") di somme molto: consistenti non pertinenti con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario al fini dei rispetto dei patto di stabilità interno;
- il mancato agglornamento dell' inventario del beni immobili;
- il mancato rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 relativamente alia spesa per il personale in presenza, nell'esercizio 2010, di proroghe e rinnovi contrattuali;
- 8. la mancata adozione di misure correttive a seguito delle deliberazioni di questa Sezione nn. 333/2010 e 63/2011 relative, rispettivamente, al bilancio preventivo 2010 e al consuntivo 2009;

All'adunanza pubblica del 24 maggio 2012, per l'Amministrazione, che non ha fatto pervenire memorie, era presente il Rag. Antonio Zucçalà – Capo del II settore funzionale economico finanziario su delega del Sindaco, il quale ha controdedotto affermando, in primo iuogo, che l'approvazione in ritardo del rendiconto 2010 da parte del commissario ad acta è da ricondurre al Consiglio comunale che ne aveva inizialmente respinto l'approvazione; in relazione alle anticipazioni di cassa, che il loro utilizzo si è reso necessario a causa dell'esaurimento dell'utilizzo del fiussi di cassa del fondi aventi destinazione specifica; in merito al debiti fuori bilancio che si tratta, per la massima parte, di debiti rateizzati relativi al 2009; che la spesa del personale risulta aumentata a causa della contabilizzazione nella voce relativa degli emolumenti del personale precario.

La Sezione, pur prendendo atto di quanto riferito dall'Ente, deve tuttavia confermare la presenza delle criticità oggetto di rillevo.

In primo luogo il Collegio osserva che una gestione di competenza condotta con il costante utilizzo di anticipazioni di cassa è indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano adeguata copertura nelle entrate. Si tratta di una condizione che va attentamente monitorata anche alla luce della riproposizione della situazione nell'esercizio 2011.

La Sezione evidenzia che tale modo di procedere contrasta con i principi di sana gestione finanziaria e che, se relterato nel tempo, è sicuramente indice di una difficoltà finanziaria che richiede una particolare attenzione nella gestione degli esercizi futuri.

Avuto riguardo al debiti fuori bilancio, si evidenzia che il permanere di tale situazione nell'ultifio triennio è incompatibile con il principio di universalità del bilancio. In particolare, per quanto riguarda l'importo di euro 562.444,40, riconosciuto dall'Ente quale debito fuori bilardio finalizzato all'acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, ai sensi dei consistenza, avrebbe dovuto essere attentamente valutato in ordine alla sua attitudine la determinare una diversa modulazione in bilancio delle risorse programmate. Il riconoscimento di un debito fuori bilancio appare, infatti, nel caso di specie, idoneo a falsare l'equilibrio del bilancio.

Tale criticità si riconnette anche alla contabilizzazione alle partite di giro di pagamenti non pertinenti.

Nella tabella di dettaglio nell'ambito dell' istruttoria, elaborata dai Revisori del Comune di Barrafranca relativamente ai "servizi per conto di terzi" sono, infatti, indicate voci che non dentrano nell'elencazione tassativa contenuta nel principio contabile n. 2, punto 25. In particolare, si segnalano le voci: " fondi XXVI carnevale", "rimborso utenze", e "anticipazioni di cassa varie".

Osserva la Sezione che nei servizi per conto terzi l'attività dell'Ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandesi di compiti estranei alle

proprie funzioni, ed è proprio questo che caratterizza le spese come partite di giro, circostanza che non si rinviene nei casi riportati.

L'allocazione tra le partite di giro di poste contabili che devono assere iscritte in altri titoli dei bilancio costituisce una grave irregolarità contabile perché non consente una corretta valutazione dei risultato e degli equilibri della gestione e potrabba comportare un'elusione dei rispetto dei patto di stabilità, atteso che le partite di giro non sono computate dai legislatore ai fini dei calcolo dei saidi.

La Sezione evidenzia, infatti, che il patto di stabilità prende in considerazione gli accertamenti e gli impegni solo per le entrate e le spase correnti, mentre per quelle in conto capitale vengono in rilievo le riscossioni e i pagamenti, sicché per verificare il rispetto del patto di stabilità è indispensabile procedere all'esatta allocazione contabile delle somme sopra indicate.

Permangono anche le criticità relative al punti 4, 5, 6 e il mancato rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge 295/2006, in quanto l'Ente non ha intrapreso alcuna azione al fine di contenere la spesa del personale.

Conclusivamente, alla luce delle giustificazioni fornite dall'Ente, questa Sezione, con riferimento ai punti specificati, osserva che sussistono profili di criticità tali da incidere sui futuri equilibri di bilancio.

P. Q. M.

il Collegio accerta con riferimento all'esercizio finanziario 2010 il mancato superamento, per i motivi sopra illustrati, delle criticità indicate ai punti da 1 à 8 del deferimento

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controlio, copia della presente pronuncia sia comunicata al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'organo di revisione del Comune di Barrafranca (EN) per le necessarie misure correttive, sulla cui adozione è chiamata a vigilare anche questa Sezione.

L'ESTENSCRE

(Stefano Sigagusa)

IL PRESIDENTE

(Riva Arrigoni)

Depositate II = 7 GIU. 20121.

IL DIRIGENTS
(5) but is a Mark pri f la loke in)

in pilot